


COMUNE DI CASLANO



**REGOLAMENTO
DEL CIMITERO
COMUNE DI CASLANO**

del 22 marzo 2012

INDICE

<u>Capitolo I: Oggetto - Organizzazione</u>	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Responsabilità	4
Art. 3 Competenze	4
Art. 4 Amministrazione	4
Art. 5 Organizzazione	5
<u>Capitolo II: Inumazioni - Sepolture</u>	5
Art. 6 Assegnazione tombe e loculi	5
Art. 7 Norme igieniche	5
Art. 8 Procedura	5
Art. 9 Autorizzazioni, concessioni	5
Art. 10 Inumazioni ammesse	6
Art. 11 Sepolture in campo comune	6
Art. 11a Dimensioni fosse	6
Art. 12 Deposizioni nei loculi	7
Art. 13 Tombe in concessione	8
Art. 14 Cappelle in concessione	9
Art. 15 Cappelle private	10
Art. 16 Tombe perpetue	10
<u>Capitolo III: Esumazioni</u>	11
Art. 17 Esumazioni ordinarie	11
Art. 18 Esumazioni straordinarie	12
<u>Capitolo IV: Norme di carattere generale</u>	12
Art. 19 Interesse pubblico	12
Art. 20 Costruzioni monumenti	13
Art. 21 Piantagioni	13
Art. 22 Orario di apertura	13
Art. 23 Costruzioni e manutenzione	14
Art. 24 Divieti	14
Art. 25 Contravvenzioni	14

<u>Capitolo V: Tasse</u>	14
Art. 26 Sepolture in campo comune	14
Art. 27 Per la deposizione di urne cinerarie	15
Art. 28 Per tombe in concessione	15
Art. 29 Per cappelle in concessione	15
Art. 30 Tasse diverse	15
<u>Capitolo VI: Disposizioni finali</u>	16
Art. 31 Diritti acquisiti	16
Art. 32 Rimedi di diritto	16
Art. 33 Entrata in vigore	16

Capitolo I

Oggetto - Organizzazione

- Art. 1**
Oggetto
- 1) Il Cimitero è costituito dalle particelle no. 263 e no. 264 di proprietà comunale.
 - 2) Il Cimitero dispone di cappelle, tombe, loculi e camere mortuarie.
- Art. 2**
Responsabilità
- 1) Al Municipio è affidata la gestione e la vigilanza del Cimitero.
 - 2) Sepolture, deposizioni di urne cinerarie e di resti ossei, devono essere autorizzate dal Municipio.
- Art. 3**
Competenze
- 1) Il Municipio nomina la Commissione Cimitero ed incarica l'Ufficio sociale comunale quale responsabile della gestione e l'Ufficio tecnico comunale quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione del Cimitero.
- Art. 4**
Amministrazione
- 1) L'Ufficio sociale comunale:
 - a) vigila sull'osservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento nonché di quelle di competenza dell'Autorità cantonale e del medico delegato; tiene aggiornato il registro delle sepolture su supporto informatico e la relativa documentazione cartacea;
 - b) preavvisa al Municipio l'assegnazione delle sepolture e relative tasse.
 - 2) L'Ufficio tecnico comunale:
 - a) custodisce le chiavi e organizza chiusura e apertura dei cancelli, eventualmente avvalendosi di un custode;
 - b) assume la responsabilità della manutenzione e della sorveglianza del Cimitero;
 - c) cura le opere di scavo delle fosse in campo comune, le inumazioni e il successivo reinterro e sistemazione;
 - d) controlla che il trasporto delle salme e la loro sepoltura avvenga nel rispetto delle norme;
 - e) verifica i progetti e sorveglia i lavori per la posa di monumenti e segni funerari, nonché per la realizzazione di cappelle o tombe in concessione e la loro manutenzione.

Art. 5
Organizzazione

- 1) Il Cimitero è costituito da tre settori:
 - a) settore A camposanto originario;
 - b) settore B ampliamento lato nord;
 - c) settore C ampliamento lato est.
- 2) Il Municipio disciplina la destinazione degli spazi disponibili in ogni settore, l'ordine progressivo delle sepolture e delle deposizioni nei loculi, se del caso emanando disposizioni tramite Ordinanza.

Capitolo II **Inumazioni - Sepolture**

Art. 6
Assegnazione
tombe e loculi

- 1) L'assegnazione delle tombe e dei loculi è decisa dal Municipio su proposta dell'Ufficio sociale comunale, tenuto conto per quanto possibile del volere testamentario del defunto e dei desideri dei suoi famigliari.

Art. 7
Norme igieniche

- 1) Sepolture nei campi comuni, inumazioni in cappelle, tombe con sarcofago in muratura e deposizione di urne cinerarie in loculi o tombe, devono avvenire nel completo rispetto delle normative igienico sanitario previste dalle Leggi cantonali in materia e dal presente Regolamento.

Art. 8
Procedura

- 1) Le richieste di assegnazione di tombe o loculi devono essere presentate all'Ufficio sociale comunale dopo il decesso, di regola almeno 24 ore prima dell'inumazione.
- 2) Ogni inumazione sarà in seguito oggetto di ratifica e formale autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 9
Autorizzazioni,
concessioni

- 1) L'istanza per l'ottenimento di autorizzazione o concessione può essere presentata al Municipio dagli eredi solo dopo il decesso. Fanno eccezione le concessioni previste dagli articoli 13 lettera c), 14 e 15.
- 2) Autorizzazioni e concessioni sono decise dal Municipio, esse devono contenere:
 - a) generalità del defunto;
 - b) generalità e indirizzo degli eredi di riferimento;
 - c) numero di riferimento della tomba o loculo assegnati e tipo;
 - d) caratteristiche dell'autorizzazione o concessione e data di scadenza;
 - e) tasse e spese.

Art. 10
Inumazioni
ammesse

- 1) Nel Cimitero sono accolte salme, ceneri e resti ossei:
- a) di persone decedute nella giurisdizione comunale; **1)**
 - b) di persone domiciliate nel Comune;
 - c) di persone non domiciliate nel Comune, ma aventi diritto alla sepoltura in cappelle, tombe perenni e tombe private;
 - d) di persone attinenti e non domiciliate nel Comune;
 - e) il Municipio ha la facoltà di autorizzare la sepoltura di persone non domiciliate e non attinenti i cui stretti familiari (discendenti o ascendenti) sono domiciliati a Caslano;
 - f) Il Municipio ha la facoltà di autorizzare la sepoltura di persone che abbiano avuto un significativo ruolo pubblico a favore della comunità di Caslano.

Art. 11
Sepulture in
campo comune

- 1) Le sepulture in campo comune sono autorizzate per la durata di 20 anni, non rinnovabili.
- 2) È ammessa la posa di monumenti, previa autorizzazione del Municipio: dimensione esterna obbligatoria cm 170 x 70; altezza massima cm 100.
- 3) Fino alla posa del monumento o in caso di rinuncia è obbligatoria la posa, entro 10 giorni dalla sepoltura, di una croce o simili con l'indicazione delle generalità del defunto.
- 4) Le opere di scavo, inumazione e reinterro sono a carico del Comune.

Art. 11 a)
Dimensioni
fosse **2)**

- 1) Le fosse di sepoltura devono avere una profondità minima di cm 180 e dimensioni adeguate a contenere il feretro. Dimensioni in superficie cm 180 x 80.

Art. 12

Deposizioni nei loculi

- 1) Le deposizioni di urne nei loculi sono autorizzate per la durata di 20 anni, scadenza applicata all'ultima urna depositata.
- 2) Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere le ceneri di una sola salma e possono essere collocate anche in loculi già assegnati.
Ogni loculo potrà contenere al massimo: nel colombario del settore B due urne; nel colombario del settore C tre urne.
- 3) Entro tre mesi dalla deposizione dev'essere completata l'iscrizione obbligatoria: cognome, nome, anno di nascita e anno di morte del defunto.
È ammessa la posa di fotografie e portafiori di dimensioni uniformi forniti dal Comune.
- 4) La sigillatura del loculo, le iscrizioni e ogni altro segno funerario sono di competenza degli eredi. La lastra in pietra è messa a disposizione dal Comune senza costi aggiuntivi. I caratteri metallici sono a carico degli eredi. La materia è disciplinata da Ordinanza municipale.

Art. 13

Tombe
in concessione

- 1) Il Municipio può assegnare, esclusivamente a domiciliati, secondo i disposti dell'art. 10 lettera a) e b) **(3)**, tombe in concessione con le seguenti caratteristiche, tipologia, condizioni e durata:
- a) tombe semplici, dotate di sarcofago interrato, durata massima 30 anni. Monumento obbligatorio, dimensioni esterne vincolanti cm 200 x 80, altezza massima cm 120;
 - b) tombe doppie sovrapposte, dotate di sarcofago interrato, durata massima 50 anni. Monumento obbligatorio, dimensioni esterne vincolanti cm 200 x 80, altezza massima cm 120;
 - c) tombe di famiglia interrate, senza sarcofago, sottostruttura a carico dei beneficiari, capacità massima di 4 salme su 2 livelli e un livello supplementare per urne. La concessione decade 50 anni dopo l'ultima inumazione. Monumento obbligatorio, dimensioni esterne vincolanti cm 200 x 170, altezza massima cm 60. Le tombe di famiglia possono essere concesse solo a famiglie composte da almeno quattro congiunti, domiciliati nel Comune dalla nascita e appartenenti a tre generazioni di ascendenti / discendenti, di cui almeno due risultino domiciliati da almeno 50 anni. Adempite cumulativamente queste condizioni è ammessa la concessione anticipata in deroga all'art. 9 paragrafo ¹⁾.
- 2) Fatte salve le condizioni previste all'art. 10, nelle tombe in concessione è ammessa la deposizione di urne cinerarie. Se ciò avviene a seguito di esumazione, si applica l'art. 17 paragrafo ⁴⁾.
- 3) Per tutte le tombe in concessione, le spese per sepolture, esumazioni, monumenti e manutenzione sono totalmente a carico dei beneficiari.
- 4) La scadenza delle concessioni di cui ai punti a) e b) non è prorogabile. Le concessioni di cui al punto c) decadono se non avvengono sepolture per oltre 50 anni.
- 5) Alla scadenza della concessione di cui alla lettera c), le spese di esumazione, sgombero e ripristino del sedime, sono totalmente a carico dei titolari della concessione.

Art. 14

Cappelle
in concessione

- 1) L'erezione di cappelle viene autorizzata mediante la cessione in uso a tempo indeterminato di parcelle di terreno a tale scopo destinate.
La cessione non conferisce la proprietà del terreno, ma solo un diritto d'uso personale, che non può essere ceduto a terzi.
- 2) I diritti relativi a dette concessioni si trasmettono per via ereditaria ai rispettivi eredi, se questi accettano di subentrare sottoscrivendo a loro volta l'atto di concessione.
- 3) La cessione in uso è autorizzata dal Municipio tramite una Convenzione sulla base dei seguenti principi:
 - a) la cessione è accordata a tempo indeterminato;
 - b) i diritti passano ai diretti discendenti o ascendenti se questi accettano di subentrare sottoscrivendo a loro volta l'atto di cessione;
 - c) in assenza di discendenti o ascendenti diretti e in caso di rifiuto a subentrare, la cessione in uso decadrà trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione;
 - d) ogni cambiamento di recapito dei beneficiari della cessione in uso dev'essere tempestivamente segnalato al Municipio;
 - e) le tumulazioni devono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 7;
 - f) entro tre mesi dalla deposizione dev'essere completata l'iscrizione obbligatoria: cognome, nome, ev. paternità, anno di nascita e anno di morte del defunto;
 - g) ai beneficiari della cessione in uso è fatto obbligo di provvedere alla regolare e decorosa manutenzione dei manufatti. In presenza di gravi difetti di manutenzione e di inadempienze nonostante richiami, la Convenzione può essere rescissa, nel rispetto del termine di 20 anni dall'ultima tumulazione.

Art. 15

Cappelle private

- 1) La concessione di cappelle perpetue non è più autorizzata.
- 2) Le cappelle perpetue ai lati del settore A e la cappella della Famiglia eredi Greppi nella sezione B, di proprietà privata su sedime comunale, passano con uguale diritto ai rispettivi eredi.
- 3) Le cappelle perpetue possono accogliere salme e urne. Ogni tumulazioni deve avvenire nel pieno rispetto dell'art. 7 del presente Regolamento.
- 4) Entro tre mesi dalla tumulazione di salme o dalla deposizione di urne dev'essere completata l'iscrizione obbligatoria: cognome, nome, ev. paternità, anno di nascita e anno di morte del defunto.

Art. 16

Tombe perpetue

- 1) La concessione di tombe perpetue non è più autorizzata.
- 2) Nel rispetto dei diritti acquisiti, sono confermate le antiche concessioni per tombe perpetue interrate registrate a catastri.
- 3) I diritti relativi a dette concessioni si trasmettono per via ereditaria ai rispettivi eredi, alla condizione che questi accettino di subentrare sottoscrivendo a loro volta l'atto di concessione.
- 4) In assenza di eredi e in caso di rifiuto a subentrare, la concessione decadrà trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione.
- 4) Le tombe perpetue private possono accogliere salme e urne. Ogni tumulazioni deve avvenire nel pieno rispetto dell'art. 7 del presente Regolamento.
- 5) Entro tre mesi dalla tumulazione di salme o dalla deposizione di urne dev'essere completata l'iscrizione obbligatoria: cognome, nome, ev. paternità, anno di nascita e anno di morte del defunto.

Capitolo III Esumazioni

Art. 17 Esumazioni ordinarie

- 1) Le esumazioni ordinarie di salme e urne cinerarie, concernono tutti i generi di sepoltura, possono essere eseguite solo dopo la scadenza delle concessioni e trascorso il termine legale minimo di 20 anni.
- 2) Secondo necessità, possono avvenire esumazioni isolate o esumazioni di interi campi e di colombari.
Ogni esumazione dev'essere preventivamente comunicata per iscritto agli eredi e nel caso essi siano sconosciuti pubblicata agli albi comunali e sul Foglio ufficiale.
- 3) Gli eredi possono presentare istanza motivata per esumazioni ordinarie, assumendone tutte le spese relative.
- 4) Agli eredi è data facoltà di chiedere il recupero dei resti, che dovranno obbligatoriamente essere sottoposti a cremazione.
Le relative urne cinerarie potranno essere collocate in loculi o tombe di pertinenza degli eredi, senza effetto sulla durata della concessione, che decadrà come stabilito.
Tutte le relative spese e tasse sono a carico dei richiedenti.
- 5) In assenza di richieste di recupero da parte degli eredi, i resti ossei verranno deposti nell'ossario comune.
- 6) Esumazioni generalizzate di interi campi verranno ricordate, a cura del Municipio, con l'iscrizione di nomi e date dei defunti su lapidi o simili.

Art. 18Esumazioni
straordinarie

- 1) Le esumazioni straordinarie di salme e urne cinerarie, sono quelle eseguite prima della scadenza del termine legale di 20 anni.
- 2) L'esumazione straordinaria di urne cinerarie richiede la sola autorizzazione del Municipio.
- 3) Le esumazioni straordinarie di salme è ammessa in caso di sistemazione o modificazione del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata degli eredi.
- 4) Escluso il caso d'inchiesta giudiziaria, le esumazioni straordinarie di salme prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura devono essere autorizzate dal Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio di sanità e avvenire alla presenza di un Medico Delegato dal Comune e dell'incaricato comunale. 4)
- 5) Per le esumazioni straordinarie richieste dagli eredi a titolo privato, tutte le spese relative, compresa le spese per l'assistenza del Medico Delegato e dell'incaricato comunale, dovranno essere assunte dagli istanti.
- 6) Con l'esumazione richiesta a titolo privato, autorizzazioni e concessioni secondo le disposizioni degli art. 11, 12, 13 lettera a) e 13 lettera b) decadono, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Comune, senza obbligo di rimborso delle tasse versate.
- 7) Fatte salve decisioni dell'Autorità superiore, le salme o i resti dovranno obbligatoriamente essere sottoposti a cremazione.

Capitolo IV**Norme di carattere generale****Art. 19**Interesse
pubblico

- 1) Per motivi di interesse pubblico e per necessità di ampliamento o riorganizzazione del Cimitero, il Municipio può revocare autorizzazioni e concessioni.
- 2) In tal caso al Municipio è fatto obbligo di assegnare una nuova autorizzazione o concessione, per quanto possibile compatibile col diritto primitivo.

Art. 20Costruzioni,
monumenti

- 1) Ogni costruzione all'interno del Cimitero dev'essere autorizzata dal Municipio.
- 2) Per la costruzione di cappelle è fatto obbligo di presentare domanda di costruzione con procedura ordinaria e relativo ottenimento della licenza edilizia.
- 3) Per la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, dev'essere presentata domanda scritta al Municipio, corredata da documentazione o progetti di quanto s'intende realizzare.
Ogni successivo cambiamento dei manufatti, dev'essere preventivamente autorizzato dal Municipio.
- 4) Cappelle, monumenti, lapidi, croci ed ogni altro ricordo funebre, sono a tutti gli effetti di proprietà degli eredi del defunto, essi assumeranno i costi di realizzazione, l'obbligo della regolare manutenzione e i costi di smantellamento.
- 5) Il Municipio non assume alcuna responsabilità per danni cagionati da terzi a cappelle, tombe, monumenti, ricordi funebri e ogni altro oggetto di proprietà privata.

Art. 21

Piantagioni

- 1) Sono ammesse piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, purché non sporgano dal perimetro dello spazio concesso, non superino l'altezza di cm 80 e siano sottoposti a regolare manutenzione.
- 2) E' vietata la coltivazione di fiori e arbusti a foglie aculeate.

Art. 22Orario
di apertura

- 1) L'accesso al Cimitero è vietato nelle ore notturne.
- 2) L'orario di apertura e chiusura del Cimitero è stabilito dal Municipio.

Art. 23Costruzioni
e manutenzione

- 1) Monumenti, lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi all'interno del Cimitero.
Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.
- 2) L'introduzione di mezzi meccanici di qualsiasi natura (escavatori, sollevatori, semoventi e cingolati, ecc.) è subordinata ad autorizzazione municipale.
- 3) Il materiale terroso, le pietre o altri residui delle opere demolite o in corso di costruzione, devono essere celermente trasportati fuori dal Cimitero.
L'area interessata dalle operazioni dev'essere completamente liberata in caso di sospensione dei lavori. Durante funerali e funzioni religiose è vietato eseguire qualsiasi genere di lavori.
- 4) In caso di inosservanza del paragrafo ³⁾ l'Autorità comunale può ordinare o far eseguire immediatamente lo sgombero di materiali e manufatti a spese degli interessati.
- 5) Nel periodo intercorrente fra il 30 ottobre ed il 3 novembre inclusi, è vietato il deposito di materiali e attrezzi, nonché lavori di posa o restauro di monumenti e lapidi.

Art. 24

Divieti

- 1) Nell'area del Cimitero è assolutamente vietato introdurre animali di qualsiasi specie e oggetti estranei al servizio.

Art. 25

Contravvenzioni

- 1) Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento è punito con una multa da fr. 100.00 a fr. 5'000.00.
- 2) Si riserva l'azione di diritto penale e civile.

Capitolo V
Tasse**Art. 26**Per sepolture in
campo comune

- 1) Sepolture in campo comune, tassa unica di ogni sepoltura, art. 11:
 - a) secondo le disposizioni dell'art. 10 lettere a), b), c) **5)** fr. 500.00
 - b) secondo le disposizioni dell'art. 10 lettere d), e), f) **5)** fr. 1'000.00

Art. 27

Per la deposizione di urne cinerarie

1) Deposizione di urne cinerarie nei loculi, tassa unica per ogni urna, art. 12.

2) Secondo le disposizioni dell'art. 10 a), b), c) **5)**

a) per la prima urna fr. 500.00

b) per le urne successive nel medesimo loculo fr. 200.00

3) Secondo le disposizioni dell'art. 10 d), e), f) **5)**

a) per la prima urna fr. 1'000.00

b) per le urne successive nel medesimo loculo fr. 500.00

Art. 28

Per tombe in concessione

1) Concessione in uso, tassa unica per tomba, indipendentemente dal numero delle sepolture, art. 13:

a) semplici con sarcofago, art. 13 a) fr. 2'000.00

b) doppie sovrapposte, con sarcofago, art. 13 b) fr. 3'500.00

c) di famiglia, senza sarcofago, art. 13 c) fr. 8'000.00

Art. 29

Per cappelle in concessione

1) Concessioni in uso di terreno destinato alla costruzione di cappelle, art. 14, indipendentemente dal numero di sepolture:

a) tassa al mq fr. 3'000.00

Art. 30

Tasse diverse

1) Per esumazioni su istanza privata, per ogni salma, art. 17 e art. 18 fr. 3'000.00

2) per posa monumenti, tassa unica fr. 200.00

3) per posa croci, lapidi e ogni altro segno funerario fr. 100.00

4) tassa per uso camera mortuaria, fino a 3 giorni:

a) art. 10 a), b), c) **5)** esenteb) art. 10 d), e), f) **5)** fr. 50.00

Capitolo VI Disposizioni finali

- Art. 31**
Diritti acquisiti
- 1) Autorizzazioni e concessioni emesse sulla base a precedenti normative, conservano la loro validità fino alla scadenza.
- 2) In caso di rinnovo o di altre forme di prolungamento della loro durata, dovrà essere applicato il presente Regolamento.
-
- Art. 32**
Rimedi di diritto
- 1) Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato. **6)**
-
- Art. 33** **7)**
Entrata in vigore
- 1) Il presente Regolamento abroga il Regolamento Cimitero del Comune di Caslano del 16 dicembre 1985 e successive modifiche, nonché ogni altra disposizione in materia.
- 2) L'entrata in vigore del presente Regolamento è decisa dal Municipio, dopo l'approvazione del Consiglio di Stato (art. 190 LOC)

Approvato con:

- risoluzione municipale n. 3542 del 13 febbraio 2012 e n. 1033 del 14 gennaio 2013;
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del 22 marzo 2012 e nella seduta del 20 marzo 2013;
- risoluzione del Consiglio di Stato (inc. n. 64-RE-11957) del 4 settembre 2012 e del 18 settembre 2013 (inc. n. 64-RE-12437);
- entrata in vigore: 1° ottobre 2013 (risoluzione municipale n. 1942 del 30 settembre 2013).

Note

- 1) Nuovo paragrafo approvato dal Consiglio comunale il 20 marzo 2013 e dal Dipartimento delle Istituzioni il 18 settembre 2013.
- 2) Nuovo articolo approvato dal Consiglio comunale il 20 marzo 2013 e dal Dipartimento delle Istituzioni il 18 settembre 2013.
- 3) Modifica approvata dal Consiglio comunale il 20 marzo 2013 e dal Dipartimento delle Istituzioni il 18 settembre 2013.
- 4) Completazione dell'art. 18 cpv. 4 approvata dal Consiglio comunale il 20 marzo 2013 e dal Dipartimento delle Istituzioni il 18 settembre 2013.
- 5) Modifica approvata dal Consiglio comunale il 20 marzo 2013 e dal Dipartimento delle Istituzioni il 18 settembre 2013.
- 6) Nuovo articolo approvato dal Consiglio comunale il 20 marzo 2013 e dal Dipartimento delle Istituzioni il 18 settembre 2013.
- 7) Modifica approvata dal Consiglio comunale il 20 marzo 2013 e dal Dipartimento delle Istituzioni il 18 settembre 2013.